

Codice A1706A

D.D. 17 settembre 2015, n. 568

Applicazione in Piemonte del Decreto 22/01/14 "Adozione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012". Azione A.1 Formazione. Approvazione precisazioni su modalita' operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex-novo ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vista la D.G.R.n. 44-645 del 24.11.2014 con la quale, tra l'altro, in applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, ha approvato le disposizioni procedurali relative al nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto e l'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

vista la Determinazione n. 224 del 13.4.2015 che ha approvato le modalità operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex-novo ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

ritenuto necessario definire alcune precisazioni riguardo le modalità operative approvate con la Determinazione prima citata, così come previste nell'allegato 1 alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

consultate le Amministrazioni Provinciali e le ASL in data 15.5.2015 e 10.6.2015;

consultato in data 31.8.2015 per via telematica, il Sottogruppo Formazione ed Informazione per l'applicazione in Piemonte del PAN, istituito con Determinazione n. 291 del 14.5.2015;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 ""Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni "";

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 "D.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione";

visto che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 e 3 del D.Lgs 33/2013 si dispone che la presente Deliberazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente",

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001;

visto gli art. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

Per le motivazioni di cui in premessa,

In Applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012 – Azione A.1 Formazione,

- di approvare le precisazioni riguardo le modalità operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex-novo ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previste nell’allegato 1 alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 3 del D.Lgs 33/2013 si dispone che la presente Determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Alessandro CAPRIOGLIO

Allegato

**PRECISAZIONI RIGUARDO LE MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI
CORSI ED ESAMI FINALIZZATI AL RILASCIO EX NOVO E RINNOVO DEI
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI,
DISTRIBUTORI E CONSULENTI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI**

1. Riferimenti normativi

- D.Lgs 150/2012 – Attuazione direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto 22.1.2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014 - Disposizioni procedurali sul nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio e rinnovo dei relativi certificati di abilitazione.
- Determinazione n. 224 del 13.4.2015 Approvazione modalità operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex-novo ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- Determinazione n. 516 del 10.6.2014 – PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare – Approvazione Bando regionale 2014.
- Determinazione n. 227 del 27.3.2014 - PSR 2007-2013 Misura 111.1 B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare – Approvazione disposizioni specifiche per il proseguimento dell'attività fino al 31.3.2015.

2. Premessa

Il presente allegato stabilisce alcune precisazioni circa le modalità operative per lo svolgimento dei corsi ed esami finalizzati al rilascio ex novo ed al rinnovo dei seguenti certificati di abilitazione:

- per utilizzatori professionali all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- per distributori di prodotti fitosanitari
- per consulenti nell'ambito della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari.

3. Precisazioni

3.1 Soggetti rendicontabili ai fini del finanziamento PSR 2007-2013 misura 111.1 A) Bando 2014.

Si fa riferimento a quanto stabilito al punto 3.1 della Determinazione n. 224 del 13.4.2015 Corsi finanziati nel FEASR ed inseriti nel PSR 2007-2013 Misura 111.1 A) Bando 2014. per precisare che la frase *“Altresì possono partecipare a tali corsi anche gli utilizzatori professionali di attività non agricole, dietro presentazione di un'autocertificazione attestante che il certificato di abilitazione è funzionale all'attività svolta o da svolgere. Tali soggetti sono rendicontabili ai fini del finanziamento”* è da intendersi che i soggetti rendicontabili ai fini del finanziamento sono solamente coloro che sono dipendenti di aziende, società e cooperative del settore agricolo o alimentare o i lavoratori subordinati inquadrati nel settore agricolo (così come stabilito nel bando della Mis. 111.1.A anno 2014).

3.2 Corsi per il rilascio ex novo dei certificati di abilitazione.

Si precisa che la frequenza di almeno il 75% di un corso di 20 ore finalizzato al rilascio ex novo dei certificati è valida anche ai fini del riconoscimento di 12 crediti formativi finalizzati al rinnovo dei certificati.

3.3 Docenze

Si fa riferimento al punto A.1.10 comma 2 del Decreto Interministeriale 22.1.2014 di adozione del PAN *“I soggetti che svolgono le docenze nell’ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari”*, per precisare che i docenti impegnati nei corsi finanziati e non sia di rilascio ex novo sia di rinnovo dei certificati di abilitazione devono presentare agli Enti competenti prima dello svolgimento della lezione la seguente documentazione:

- Curriculum
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla incompatibilità.

3.4 Esenzioni per consulenti

Si fa riferimento a quanto stabilito al punto 3.4 della Determinazione n. 224 del 13.4.2015 *Esenzioni Consulenti* per precisare che *“la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, che certifichi l’esperienza di almeno due anni nel settore dell’assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrate e biologiche maturata nei cinque anni precedenti la richiesta”* dovrà riportare dettagliatamente l’attività svolta (consulenza o assistenza tecnica nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica), indicando gli Enti o i clienti presso i quali si è svolta tale attività e il periodo di svolgimento, e potrà essere oggetto di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

1) Nel caso di consulenti privati che operano nell’ambito di piani o misure riconosciuti dall’autorità pubblica, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta dal datore di lavoro del tecnico se dipendente/consulente di un soggetto privato e deve contenere l’elenco delle aziende dove si è svolta tale attività; oppure, nel caso di prestazioni professionali autonome, la dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata da fatture emesse alle aziende.

2) Nel caso di esperienza lavorativa acquisita presso privati (consulenze erogate al di fuori di piani o misure riconosciute dall’autorità pubblica), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva, copia del contratto di lavoro (se dipendente) o di fatture o altra documentazione (se libero professionista) da cui risulti inequivocabilmente il periodo di lavoro e che l’attività svolta dal richiedente era attinente al settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica.

3) Nel caso di esperienza lavorativa acquisita da un consulente in qualità di dipendente di un Ente pubblico, l’Ente competente per il controllo delle dichiarazioni sostitutive potrà acquisire dal datore di lavoro copia del contratto di lavoro subordinato dal quale risulti inequivocabilmente il periodo di lavoro con annessa dichiarazione che l’attività svolta dal richiedente era attinente al settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica.

3.5. Certificati di abilitazione per distributori/venditori e per consulenti

Si fa riferimento ai punti A.1.2 e A.1.3 del Decreto Interministeriale 22.1.2014 di adozione del PAN per precisare che il certificato di abilitazione alla vendita rilasciato dalle ASL è valido anche come certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Analogamente il certificato di abilitazione per consulenti rilasciato dalle Province o Città metropolitana di Torino è valido anche come certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari.

3.6 Norma transitoria

Il punto 4.4 *Norma Transitoria* della Determinazione n. 224 del 13.4.2015 è sostituito dal seguente:

“Gli utilizzatori in possesso dei patentini (rilasciati dalle Province ai sensi del DPR 290/2001) nonché i distributori in possesso del certificato di abilitazione alla vendita (rilasciato dalle ASL ai sensi del DPR 290/2001) le cui abilitazioni sono scadute o in scadenza nel periodo dal 1.1.2014 al

31.12.2015 hanno la possibilità di accumulare i 12 crediti formativi previsti, partecipando alle iniziative formative ed informative che saranno realizzate entro il 31.12.2015.

Le autorizzazioni scadute entro tale periodo hanno validità fino al 31.12.2015.

Gli stessi possono fare richiesta di rinnovo agli Enti di competenza entro il 31 gennaio 2016.

Nel caso di non rispetto di tale scadenza, gli utilizzatori nonché i distributori dovranno richiedere il rilascio ex novo.

Tutti i certificati di abilitazione in scadenza dal 1.1.2016 al 31.12.2016 hanno validità fino a sei mesi oltre la scadenza.